

**INTIMAZIONE****04 OTT. 2022**

## La Sezione degli enti locali

statuendo sulle istanze dei Municipi dei Comuni di Balerna, il 22 agosto 2022, Chiasso, il 25 agosto 2022, Morbio Inferiore e Vacallo, il 29 agosto 2022, postulanti l'approvazione dello Statuto inerente il nuovo Consorzio denominato *Consorzio Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto* (in seguito SIBM o Consorzio);

preso atto che:

- la costituzione del nuovo Consorzio e il relativo Statuto sono stati approvati, con i relativi Rappresentanti e supplenti in Consiglio consortile, dai Legislativi dei Comuni di Balerna il 20 giugno 2022, Chiasso il 13 giugno 2022, Vacallo il 22 giugno 2022 e Morbio il 14 giugno 2022;
- nessun ricorso è stato inoltrato contro le risoluzioni dei Legislativi comunali, le quali sono tutte regolarmente cresciute in giudicato;
- contro le risoluzioni di approvazione dello Statuto e del Regolamento SIBM per la distribuzione di acqua potabile il diritto di referendum non è stato esercitato in nessun Comune;

richiamato l'art. 3 cpv. 2 Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (LApri) secondo il quale i Comuni possono assolvere l'esecuzione e la gestione degli impianti di approvvigionamento idrico, come pure la distribuzione dell'acqua, singolarmente o in consorzio, come pure mediante concessioni ad enti pubblici o privati, in regime di privativa;

visto il preavviso favorevole del 14 settembre 2022 dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico;

ritenuto di dover decidere, in questa sede, sulla ratifica del nuovo Statuto e meglio sulla sua conformità alla Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010, rispettivamente sul Regolamento consortile per la distribuzione di acqua potabile quale parte integrante dello stesso (art. 35 Statuto);

considerato:

a) In generale sullo scopo del Consorzio SIBM e lo Statuto approvato dai Legislativi comunali

Lo scopo del Consorzio SIBM consiste nel subentrare ai Comuni Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo nel compito di approvvigionamento idrico ed unire in un unico acquedotto le infrastrutture esistenti dei quattro Comuni. Il Consorzio per fare ciò riceve in dote - come indicato nei messaggi municipali - tutte le infrastrutture (impianti e reti degli acquedotti comunali) e riprende su di sé i debiti gravanti sulle precedenti Aziende Acqua Potabile, sciolte per decisione dei Legislativi con la medesima approvazione dello Statuto. I valori patrimoniali e finanziari messi in gioco dai singoli Comuni sono stati calcolati dando luogo ad una

compensazione finanziaria che appiana e recupera le differenze di stato tra le reti idriche trapassate (più o meno vetuste). SIBM si è dotato inoltre di un Regolamento per la distribuzione di acqua potabile all'utenza, con la definizione di una struttura tariffaria, approvato anch'esso dai Legislativi e parte integrante dello Statuto. Il bacino di utenza del Consorzio ha un numero di abitanti effettivi vicino alle 20'000 unità, sebbene calcolando l'utenza di consumatori secondo il numero di abitanti equivalenti (AE, che tiene conto delle attività produttive, economiche e turistiche) il numero sia ben superiore. La gestione completa e operativa della rete idrica è poi affidata, sempre per decisione dei Legislativi ancorata in un disposto di Statuto, ad AGE SA, società al 100% di proprietà del Comune di Chiasso che già attualmente ha il mandato di gestione delle reti interessate.

Il nuovo Statuto del Consorzio SIBM - elaborato da una delegazione di Municipi - è stato approvato da tutti i Legislativi comunali, con regime di privativa a favore di SIBM, senza emendamenti e contemplando tutti i requisiti di cui all'art. 6 LCCom, quali: lo scopo, le competenze comunali delegate, il comprensorio, la sede, la durata, gli organi consortili e il loro funzionamento, la forma di finanziamento, la chiave di riparto delle spese di gestione corrente e degli investimenti tra i singoli Comuni, le modalità di liquidazione del Consorzio e la destinazione del patrimonio consortile in caso di scioglimento. Di fatto l'approvazione dello Statuto da parte dei Consigli comunali è da ritenersi nei suoi effetti equivalente ad una concessione di servizio pubblico (art. 193 f e segg. LOC).

Lo Statuto - riservate le modifiche d'ufficio di cui al punto seguente - può pertanto essere approvato. Conseguentemente, con la crescita in giudicato della presente risoluzione di ratifica, il Comune sede di Chiasso potrà convocare i rappresentanti designati dai Comuni in Consiglio consortile per procedere alla seduta costitutiva con l'elezione della Delegazione. Al riguardo vale la pena sottolineare che il potere d'istruzione di cui all'art. 16 cpv. 5 LCCom consente ai Municipi di dare al rappresentante del Comune istruzioni sul/i nominativo/i da proporre e sostenere per la designazione della Delegazione consortile.

b) Per quanto di rilievo sui disposti dello Statuto SIBM

**artt. 1-6 Statuto (Comuni consorziati, scopi e deleghe di competenza)**

I disposti definiscono l'elenco dei Comuni consorziati e lo scopo del Consorzio, ovvero l'adempimento dei compiti di approvvigionamento idrico ai sensi della Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (LApprl), precisando la sede, la durata e le competenze delegate.

L'art. 2 cpv. 2 precisa che al SIBM è riconosciuta la privativa per il servizio di approvvigionamento idrico, mentre il cpv. 3 stabilisce il principio del passaggio di proprietà di tutti gli impianti e reti degli acquedotti delle precedenti Aziende Acqua Potabile elencate nell'allegato 1A "Elenco impianti", rispettivamente il valore delle reti attribuito secondo l'allegato 1B "Lista valore reti". I Comuni restano nondimeno "proprietari dei sedimi ospitanti le installazioni e gli impianti" secondo l'art. 5 cpv. 2. Per questi motivi i Municipi dei Comuni consorziati sono stati incaricati di intraprendere tutti gli aspetti legali e notarili necessari a formalizzare le iscrizioni necessarie al trapasso delle opere di cui all'allegato 1 (diritti di superficie, servitù, diritti reali, ecc), i cui costi sono a carico del Consorzio (cfr. art. 6). In tal senso il dispositivo di risoluzione, pto. 3, adottato dai Legislativi comunali prevede espressamente tale incombenza.

Il Consorzio persegue parimenti lo scopo di creare nel comprensorio un sistema di distribuzione idrico omogeneo, efficiente e razionale, in particolare secondo la Variante 1A del PGA congiunto (allegato 2). Nell'esercizio delle sue competenze, esso si assume le responsabilità civili e penali in materia derivanti dalla legislazione sull'approvvigionamento

idrico della popolazione, sulle derrate alimentari e altre norme giuridiche in relazione ai compiti (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a).

### **artt. 8-18 Statuto (Consiglio consortile)**

I disposti in esame regolano la composizione, le competenze, le deleghe e il funzionamento del Consiglio consortile, costituito da un rappresentante e un supplente per Comune designati dai Legislativi comunali. Le designazioni volte a permettere la seduta sono peraltro già state fatte dai Comuni in concomitanza con l'approvazione dello Statuto.

L'art. 10 cpv. 2 prescrive un'elencazione dettagliata delle competenze del Consiglio consortile (lett. a-m), tra le quali vi sono l'approvazione dei conti consortili, preventivi e consuntivi, le spese di investimento (opere consortili sulla base di preventivi e progetti definitivi), le nomine della Delegazione consortile alla seduta costitutiva, ecc.

La let. g dell'art. 10 prevede in particolare la facoltà del Consiglio consortile di adottare, modificare, sospendere i Regolamenti consortili, compreso *il Regolamento consortile per la distribuzione di acqua potabile*. La let. j dell'art. 10 prescrive inoltre l'approvazione da parte di tale organo di eventuali nuovi Comuni.

Al riguardo si osserva che la procedura per l'entrata nel Consorzio di nuovi eventuali Comuni è dettata esaustivamente dall'art. 13 LCCom; quest'ultimo richiede una modifica dello Statuto approvato dai Legislativi comunali, pertanto tale competenza non può essere affidata al solo Consiglio consortile, il quale può semmai pronunciarsi quale preavviso. Alla stessa stregua, una modifica futura del Regolamento citato per la distribuzione di acqua potabile, parte integrante dello Statuto (cfr. art. 35), necessita anch'esso di una preventiva approvazione da parte dei Legislativi comunali giusta gli artt. 7-10 LCCom, perlomeno per gli aspetti più importanti e sensibili per i quali vanno in definitiva salvaguardati gli stessi diritti di cui godono i cittadini con l'adozione di un regolamento comunale. Per questi motivi l'art. 10 cpv. 2 è modificato d'ufficio come segue:

#### Art. 10 cpv. 2 Competenze consiglio consortile

...omissis...

g) ~~adotta, modifica, sospende e abroga i Regolamenti consortili, in particolare il Regolamento consortile per la distribuzione di acqua potabile;~~

...omissis...

j) ~~approva eventuali adesioni di nuovi Comuni;~~

...omissis...

Conseguentemente è modificato anche l'art. 13 cpv. 2 let. a come segue:

#### Art. 13 cpv. 2 Funzionamento consiglio consortile

...omissis...

a) ~~gli oggetti di cui alle lettere a, c, d e e dell'art. 10 del presente Statuto e l'ammissione di un nuovo Comune nel Consorzio devono raccogliere la maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile;~~

...omissis...

### **artt. 19-28 Statuto (Delegazione consortile)**

I disposti regolano la composizione, le competenze, le deleghe e il funzionamento della Delegazione consortile, composta da un rappresentante per Comune, tra cui un Presidente eletto dalla Delegazione consortile al suo interno. Si evidenzia al proposito che secondo l'art.

22 cpv. 2 let. c, la competenza della Delegazione consortile per l'incasso delle bollette per le tasse fisse e sul consumo dell'utenza ed altre entrate, previste dal Regolamento di fornitura del SIBM, quali ad esempio contributi da enti pubblici o privati, sussidi o finanziamenti diversi.

#### **artt. 24-28 Statuto (Tenuta conti e organo di controllo)**

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive settoriali. L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati. La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia una copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali. Il Consorzio elabora il piano finanziario; secondo le norme della Legge organica comunale, esso va presentato per informazione e discussione al Consiglio consortile.

#### **artt. 29-32 Statuto (Finanziamento)**

Il Consorzio deve prestare il servizio di distribuzione di acqua potabile secondo il principio di causalità, prelevando la riscossione delle tasse stabilite nel Regolamento SIBM per la distribuzione di acqua potabile (art. 29 cpv. 1 e 2). La Delegazione consortile, secondo il cpv. 3, stabilisce anno per anno e in base al fabbisogno finanziario, gli importi delle tasse fisse e sul consumo entro le soglie fissate nel Regolamento per la distribuzione di acqua potabile all'utenza allegato al presente Statuto, e pubblica il Tariffario per l'utenza del Consorzio. I Comuni di principio non sono tenuti a finanziare direttamente il SIBM, ma ne sono garanti (art. 30 cpv.1). Il SIBM per svolgere i suoi compiti può finanziarsi con linee di credito presso Istituti pubblici o privati. I Comuni possono nondimeno essere chiamati a fornire anticipi o coperture provvisorie per opere urgenti, gli importi prestatati vanno rimborsati non appena il Consorzio ha reperito i finanziamenti necessari (art. 31 cpv. 2).

#### **artt. 33-39 Statuto (Norme varie)**

L'art. 33 stabilisce l'affidamento della gestione completa a livello tecnico, amministrativo e contabile ad AGE SA-Sezione Acqua Potabile, attuale gestore di tutti gli acquedotti del comprensorio del Consorzio (società come già ricordato al 100% di proprietà comunale). Il cpv. 2 riserva espressamente le competenze inalienabili del Consiglio consortile e della Delegazione consortile. Al cpv. 3 si precisa che l'affidamento della gestione da parte del Consorzio ad AGE SA è regolata tramite un apposito Mandato di gestione ai sensi dell'art. 193b LOC, comprensivo dell'esecuzione di tutti i compiti inerenti al Servizio di approvvigionamento idrico ai sensi della LApprl, la cui approvazione, viste le deleghe di competenza ricevute dal Consorzio, spetterà al Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato (art. 33 cpv. 5, art. 193 b cpv. 2 LOC).

Secondo l'art. 35, il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile all'utenza è un allegato dello Statuto ed è stato adottato dai Consigli comunali. Il cpv. 1 ultima frase aggiunge che in seguito le competenze decisionali sul Regolamento di distribuzione all'utenza saranno di spettanza del Consiglio consortile. Ciò non può essere ammesso per le medesime ragioni procedurali e di merito esposte in precedenza: da una parte la modifica del Regolamento citato comporta una modifica dello Statuto secondo la procedura dettata dagli artt. 7-10 LCCom essendone parte integrante, dall'altra nell'adottare dei cambiamenti vanno salvaguardati gli stessi diritti (democratici e ricorsuali) di cui godono i cittadini con l'adozione di un normale regolamento comunale. La sua ratifica da parte della Sezione degli enti locali avviene infine solo dopo la crescita in giudicato delle decisioni dei Legislativi comunali. Per questi motivi l'art. 35 cpv. 1 è modificato come segue:

### Art. 35 cpv. 1 Adozione dei Regolamenti

*Il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile all'utenza è un allegato del presente Statuto e viene parallelamente votato dai Consigli comunali con successiva ratifica della Sezione Enti Locali. Susseguentemente è pubblicato assieme allo Statuto in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 30 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esso contenute. A consorzio costituito, tutte le competenze sul Regolamento di distribuzione all'utenza saranno di spettanza del Consiglio consortile.*

...omissis...

#### c) Per quanto concerne il Regolamento di distribuzione dell'acqua potabile

Il Regolamento del Consorzio SIMB di distribuzione dell'acqua potabile, come rilevato, è parte integrante dello Statuto (art. 35, allegato 3) e vale per tutto il comprensorio consortile. Esso sostituisce i quattro regolamenti comunali attuali, abrogati, nei rapporti verso le utenze. Ne consegue che eventuali contestazioni nella sua applicazione seguiranno le consuete vie ricorsuali di diritto amministrativo (cfr. artt. 83 e 84 Regolamento), così come sue future modifiche necessiteranno del preventivo avallo dei Legislativi comunali, in particolare negli aspetti essenziali e di principio per i quali vanno salvaguardati i diritti dei cittadini.

Il Regolamento nelle sue disposizioni generali richiama le impostazioni e le caratteristiche del SIBM con i suoi compiti e relative competenze delegate dai Comuni (artt. 1-10), per il resto esso segue il modello di riferimento in uso tra i Comuni, definendo la rete di distribuzione di cui si fa carico il Consorzio (artt. 11-18), le procedure di allacciamento (artt. 19-30), le installazioni interne a carico del proprietario (artt. 31-39), i principi di fornitura dell'acqua potabile (artt. 40-53), gli apparecchi di misura (artt. 54-61), il finanziamento (artt. 62-65), i costi di allacciamento (artt. 66-73), le tasse di utilizzo con i relativi minimi e massimi (artt. 74-76), le cauzioni (artt. 77-78) e le multe e contravvenzioni (artt. 83-84). A carico degli utenti è inoltre prevista, secondo il principio di copertura dei costi, una tassa di compensazione – quale bonus/malus – di massimo fr. 0.80 al m<sup>3</sup> affinché si tenga conto del diverso stato delle infrastrutture portate in dote da ciascun Comune (art. 65). Compensazione che sarà conteggiata separatamente nella fattura (art. 74 cpv. 2). Trattandosi di un riversamento tra utenze l'effetto per il SIBM sarà neutro. Per tutte le tasse, compresa la quota di appianamento della compensazione, sarà la Delegazione consortile a fissare annualmente il prezzo all'utenza in funzione del fabbisogno d'esercizio.

Dato quanto sopra,

richiamato il preavviso favorevole del 14 settembre 2022 dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico;

in applicazione degli artt. 7, 9 e 37 cpv. 3 LCCom, nonché gli artt. 186 e segg. della LOC, così come ogni altro articolo di legge eventualmente applicabile alla fattispecie;

ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti ed analogamente dello Statuto va pubblicato all'albo comunale;

richiamato il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e successive modifiche,

**risolve:**

1. È approvato il nuovo Statuto del *Consorzio Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto (SIBM)*. Sono riservati i punti seguenti.

2. Sono modificati gli artt. 10 cpv. 2, 13 cpv. 2 e 35 cpv. 1 dello Statuto, come segue:

**Art. 10 cpv. 2**

...omissis...

*h) adotta, modifica, sospende e abroga i Regolamenti consortili, in particolare il Regolamento consortile per la distribuzione di acqua potabile;*

...omissis...

*k) ~~approva eventuali adesioni di nuovi Comuni;~~*

...omissis...

**Art. 13 cpv. 2**

...omissis...

*b) gli oggetti di cui alle lettere a, c, d e e dell'art. 10 del presente Statuto e l'ammissione di un nuovo Comune nel Consorzio devono raccogliere la maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile;*

...omissis...

**Art. 35 cpv. 1**

...omissis...

*Il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile all'utenza è un allegato del presente Statuto e viene parallelamente votato dai Consigli comunali con successiva ratifica della Sezione Enti Locali. Susseguentemente è pubblicato assieme allo Statuto in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 30 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esso contenute. ~~A consorzio costituito, tutte le competenze sul Regolamento di distribuzione all'utenza saranno di spettanza del Consiglio consortile.~~*

...omissis...

3. È approvato il Regolamento per la distribuzione di acqua potabile del *Consorzio Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto (SIBM)*.
4. Sono riservati i diritti dei terzi e tutti gli atti necessari a formalizzare concretamente il trapasso delle opere consortili, con i relativi diritti ed oneri, secondo quanto stabilito nello Statuto e deciso dai Comuni.
5. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 400.-- (quattrocento), è a carico del Comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo, in ragione di fr. 100.-- ciascuno.

**Decisione del 4 ottobre 2022 Inc. 3712-3743-3770-3771**

6. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

7. Intimazione e comunicazione a:

- Municipio del Comune di Balerna, 6828 Balerna;
- Municipio del Comune di Chiasso, 6830 Chiasso;
- Municipio del Comune di Morbio Inferiore, 6834 Morbio Inferiore;
- Municipio del Comune di Vacallo, 6833 Vacallo;
- Presidenti dei Consigli comunali per il tramite dei rispettivi Municipi.

Invio interno a:

- Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (dt-upaai@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

#### SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

L'Ispettore

Alan Lancetti